

**LEGGE 9 luglio 1905 , n. 363**

Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio. (005U0363)

**Art. 1**

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al ritiro dalla circolazione ed alla vendita, previa deformazione, delle monete di nichelio misto da centesimi 20, coniate in virtù dell'allegato P, alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e delle monete di nichelio puro da centesimi 25, di cui al R. decreto 13 febbraio 1902, n. 54.

Il contingente di monete di bronzo, da ritirarsi e da alienarsi, previa deformazione, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 302, è limitato a L. 20,000,000 in pezzi di bronzo da centesimi 5 e 10.

**Art. 2**

In sostituzione delle monete ritirate ai sensi dell'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato ad emettere, sino alla concorrenza della somma di L. 40,0000,000, nuove monete di nichelio puro, da centesimi 20, il cui tipo sarà stabilito per decreto reale.

### **Art. 3**

La spesa per il concentramento e per la deformazione delle monete di nichelio e di bronzo da ritirare ed alienare, e per l'acquisto dei tondelli occorrenti per le nuove monete di nichelio puro da emettersi, sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-1905, sotto la denominazione «Spesa per demonetazione delle monete di nichelio misto da centesimi 20, delle monete di nichelio puro da centesimi 25 e di monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e per l'acquisto di tondelli occorrenti per l'emissione delle monete di nichelio puro da centesimi 20».

### **Art. 4**

Il prodotto della vendita delle monete di nichelio misto, di nichelio puro e di bronzo, di cui all'art. 1 della presente legge, sarà iscritto in un apposito capitolo della categoria 3<sup>a</sup> «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1904-905 sotto la denominazione «Prodotto della vendita delle monete di nichelio misto da centesimi 20, di nichelio puro da centesimi 25 e di rame da centesimi 5 e 10».

### **Art. 5**

Il nichelio puro in tondelli, che sarà consegnato al tesoro per la coniazione delle nuove monete da centesimi 20, sarà esente da dazio doganale d'entrata.

### **Art. 6**

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate per decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

Carcano.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.